

**Regolamento  
sulle strade nazionali**  
(del 27 novembre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge di applicazione della legge sulle strade nazionali (LaLSN) del 17 settembre 2007 e l'art. 15 della LF sulle espropriazioni del 20 giugno 1930 (RS 711);

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di strade nazionali.

**Mandati**

**Art. 2** I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze dei servizi cantonali interessati.

**Altri compiti**

**Art. 3** <sup>1</sup>I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla legge di applicazione cantonale.

<sup>2</sup>Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.

**Pretese (art. 15 LFespr.)**

**Art. 4** Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull'art. 15 LFespr. è di competenza del Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell'ente convenuto.

**Entrata in vigore e abrogazioni**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

<sup>2</sup>Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato.

Pubblicato nel BU **2007**, 696.